

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

(2001/C 29 E/16)

COM(2000) 592 def. — 2000/0240(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 settembre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al cui interno sia garantita la libertà di circolazione delle persone.
- (2) L'istituzione progressiva di questo spazio, nonché il buon funzionamento del mercato interno, richiedono che un'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, nelle materie civile e commerciale, venga migliorata, semplificata e accelerata.
- (3) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, presentato al Consiglio europeo di Vienna dell'11-12 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia ⁽¹⁾, riconosce che il potenziamento della cooperazione giudiziaria civile costituisce una tappa fondamentale nella creazione di uno spazio giudiziario europeo che offra concreti benefici ai cittadini dell'Unione.
- (4) Il paragrafo 40, lettera d) di detto piano d'azione prevede che entro un termine di due anni venga esaminata la possibilità di estendere ai procedimenti civili il principio della rete giudiziaria europea in materia penale.
- (5) Inoltre, nelle conclusioni del vertice straordinario di Tampere, riunitosi il 15-16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha raccomandato la creazione di un sistema di informazione facilmente accessibile, che una rete di autorità nazionali competenti dovrebbe provvedere ad alimentare e aggiornare.
- (6) Per riuscire a migliorare, semplificare e accelerare la fattiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali, è necessario creare a livello comunitario una struttura di cooperazione organizzata in rete, ovvero la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
- (7) Rientrano in questa materia le misure di cui all'articolo 65 del trattato, da adottare a norma dell'articolo 67.
- (8) Per garantire la realizzazione degli obiettivi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è necessario che le disposizioni relative alla sua creazione vengano fissate da uno strumento giuridico comunitario vincolante.
- (9) In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, quali sanciti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente decisione, vale a dire migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e permettere un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti solo a livello comunitario; la presente decisione si limita alle disposizioni minime richieste per raggiungere questi obiettivi e non trascende quanto necessario a tal fine.
- (10) La rete giudiziaria europea istituita dalla presente decisione mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, sia nei settori contemplati dagli strumenti in vigore sia in quelli in cui nessuno strumento è d'applicazione.
- (11) In alcuni settori specifici, atti comunitari e strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale prevedono già determinati meccanismi di cooperazione. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale non si prefigge di sostituire questi meccanismi, e deve anzi operare nel pieno rispetto dei medesimi. Le disposizioni della presente decisione lasciano pertanto impregiudicati gli atti comunitari o gli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
- (12) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale va posta in essere gradualmente, grazie alla massima collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri; essa deve avvalersi anche delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie di comunicazione e informazione.

⁽¹⁾ GU C 19, del 23.1.1999, pag. 1.

- (13) Per conseguire i propri obiettivi, la rete deve fondarsi su punti di contatto designati dagli Stati membri, nonché poter contare sulla partecipazione delle autorità di questi ultimi che hanno responsabilità specifiche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale; per garantire il buon funzionamento della rete è indispensabile che i vari partecipanti siano in contatto tra loro e si riuniscano periodicamente.
- (14) È essenziale che gli sforzi per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia si traducano in benefici concreti per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. Di conseguenza, è necessario che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale si adoperi altresì per favorire l'accesso alla giustizia. A tale scopo, e grazie alle informazioni comunicate e attualizzate dai punti di contatto, la rete predispone gradualmente e tiene aggiornato un sistema di informazione di facile accesso destinato al pubblico.
- (15) La presente decisione non osta alla possibilità di mettere a disposizione, all'interno della rete o nei confronti del pubblico, qualsiasi informazione pertinente, anche non menzionata in questa parte; di conseguenza, quanto menzionato nel titolo III non deve ritenersi esaustivo.
- (16) Onde garantire che la rete possa rimanere uno strumento efficace, incorporare le migliori pratiche in materia di cooperazione giudiziaria e di funzionamento interno, nonché rispondere alle aspettative dei cittadini, occorre prevedere a intervalli regolari valutazioni del sistema, che permettano di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.
- (17) In conformità dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati non partecipano all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure previste nella presente decisione.
- (18) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione della presente decisione, la quale, di conseguenza, non è vincolante o applicabile in Danimarca;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

PRINCIPI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 1

Istituzione

È istituita tra gli Stati membri una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, denominata qui di seguito la «rete».

Articolo 2

Composizione

1. La rete giudiziaria si compone di:
 - a) punti di contatto centrali designati dagli Stati membri e, se del caso, punti di contatto aggiuntivi designati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo;
 - b) autorità centrali, autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri con responsabilità specifiche per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in virtù di atti comunitari, di strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o di norme di diritto interno;
 - c) magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 96/277/JAI⁽¹⁾, con responsabilità nel campo della cooperazione civile e commerciale;
 - d) se del caso, qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro, per il contributo che la sua partecipazione può dare alla realizzazione degli obiettivi della rete.
2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto centrale. Se lo reputano necessario, gli Stati membri possono altresì designare un numero limitato di punti di contatto aggiuntivi, in funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti, della ripartizione interna delle competenze, delle missioni affidate loro, o allo scopo di associare direttamente ai lavori dei punti di contatto organi giudiziari che trattino frequentemente controversie con risvolti transnazionali. Qualora uno Stato membro designi punti di contatto aggiuntivi, fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.
3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri designano le autorità di cui alla lettera d) del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi completi delle autorità di cui al paragrafo 1 del primo articolo, con l'indicazione dei mezzi di comunicazione esse dispongono nonché delle loro conoscenze linguistiche, in conformità dell'articolo 18. Dette informazioni vengono aggiornate in permanenza conformemente all'articolo 16.

Articolo 3

Missioni della rete

1. La rete ha il compito di:
 - a) agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale;

⁽¹⁾ GU L 105, del 27.4.1996, pag. 1.

b) ideare, predisporre gradualmente e tenere aggiornato un sistema d'informazione destinato al pubblico.

2. Fatti salvi gli altri atti comunitari o strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete sviluppa le proprie attività in particolare con le finalità seguenti:

- eliminare gli ostacoli d'ordine pratico al corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e alla fattiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare ove non sia d'applicazione alcun atto comunitario o strumento internazionale;
- garantire un'attuazione effettiva degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri;
- agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria presentate da uno Stato membro a un altro;
- predisporre e alimentare un sistema d'informazione, destinato al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali attinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso ai sistemi giurisdizionali.

3. Le attività della rete lasciano impregiudicate le iniziative comunitarie o degli Stati membri intese a favorire modi alternativi di risoluzione delle controversie.

Articolo 4

Modalità di funzionamento della rete

La rete svolge il proprio compito in particolare secondo le modalità seguenti:

- a) agevola gli opportuni contatti tra le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per realizzare le missioni previste all'articolo 3;
- b) riunisce periodicamente i suoi punti di contatto e i suoi membri, conformemente alle disposizioni previste dal titolo II;
- c) elabora e aggiorna in permanenza una serie di informazioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri, in base alle disposizioni del titolo III.

Articolo 5

Punti di contatto

1. I punti di contatto sono a disposizione delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b)-d), per svolgere le missioni previste all'articolo 3.

I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:

- a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra Stati membri, in conformità dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, nonché alle autorità e ai magistrati di collegamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b)-d), e segnatamente permettere loro di presentare in modo efficace una richiesta di cooperazione giudiziaria, nonché di stabilire i contatti diretti più consoni;
- b) ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6;
- c) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;
- d) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste a tal fine.

3. Qualora un punto di contatto riceva una richiesta d'informazione alla quale non è in grado di dare un esito adeguato, provvede a trasmetterla al punto di contatto o al membro della rete più idoneo per fornire l'informazione. Il punto di contatto si tiene a disposizione per fornire ogni possibile forma di assistenza in occasione di contatti successivi.

4. Ove gli pervengano pervengano richieste di informazione relative ai settori in cui gli atti comunitari o gli strumenti internazionali prevedono già autorità incaricate di agevolare la cooperazione giudiziaria, esso provvede a segnalarle al richiedente, affinché questi possa dirigere la propria richiesta verso il meccanismo di cooperazione appropriato.

Articolo 6

Autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

1. L'integrazione delle autorità competenti previste negli atti comunitari o negli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nella rete, lascia impregiudicate le competenze attribuite loro dall'atto o dallo strumento che ne prevede la designazione.

I contatti all'interno della rete avvengono a prescindere dai contatti regolari o occasionali tra queste autorità competenti.

2. In ciascuno Stato membro, le autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché i punti di contatto della rete, si incontrano e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.

3. I punti di contatto della rete si tengono a disposizione delle autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per fornire loro ogni possibile forma di assistenza.

Articolo 7

Conoscenze linguistiche dei punti di contatto

Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro bada a che i suoi punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.

Articolo 8

Mezzi di comunicazione

1. I punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei per rispondere con la massima efficacia e tempestività a tutte le richieste che verranno rivolte loro.

2. Di concerto con i punti di contatto, la Commissione predispone un sistema elettronico di scambio di informazioni che dia la massima sicurezza e di accesso limitato.

TITOLO II

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RETE

Articolo 9

Riunioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto della rete si riuniscono periodicamente, e almeno tre volte l'anno, conformemente al disposto dell'articolo 12.

2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono farsi accompagnare da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di quattro rappresentanti per Stato membro.

3. La prima riunione dei punti di contatto si terrà entro tre mesi dalla data alla quale verrà messa in applicazione la presente decisione, fatte salve le riunioni preparatorie convocate prima di quella data.

Articolo 10

Oggetto delle riunioni periodiche dei punti di contatto

1. Le riunioni periodiche dei punti di contatto servono a:
 - a) permettere loro di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, in particolare in ordine al funzionamento della rete;
 - b) offrire una piattaforma di discussione per i problemi pratici e giuridici che gli Stati membri incontrano nel quadro della cooperazione giudiziaria, in particolare per quel che riguarda l'attuazione delle misure adottate dalla Comunità europea;
 - c) individuare le migliori pratiche nel settore della cooperazione giudiziaria civile e commerciale, nonché garantire la diffusione delle relative informazioni all'interno della rete;
 - d) scambiare dati e punti di vista, in particolare in merito alla struttura, all'organizzazione, al contenuto e all'accessibilità delle informazioni disponibili di cui al titolo III;
 - e) fissare la metodologia e delineare orientamenti per la graduale elaborazione delle schede pratiche di cui all'articolo 15, con particolare riferimento agli argomenti da trattare e ai risultati che ciascuna di esse dovrà conseguire;
 - f) individuare iniziative specifiche diverse da quelle di cui al titolo III, ma che presentino finalità analoghe.

2. Nelle riunioni dei punti di contatto, gli Stati membri avranno cura di illustrare l'esperienza ricavata dal funzionamento dei meccanismi specifici di cooperazione previsti dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali vigenti.

Articolo 11

Convocazione dei membri della rete

1. Si terranno riunioni aperte a tutti i membri della rete per dare loro la possibilità di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, nonché per offrire loro una piattaforma di discussione sui problemi pratici e giuridici riscontrati, e per trattare di questioni specifiche.

2. La prima riunione dei membri della rete si terrà entro un anno dalla data in cui verrà messa in applicazione la presente decisione.

3. Le riunioni successive verranno convocate in base a esigenze specifiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

4. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da un massimo di 12 autorità.

*Articolo 12***Organizzazione e svolgimento delle riunioni all'interno della rete**

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con la presidenza dell'Unione, è incaricata di convocare e organizzare le riunioni di cui agli articoli 9 e 11. Essa presiede le riunioni, oltre a svolgere le relative mansioni di segreteria.

2. Prima di ciascuna riunione, la Commissione fissa il progetto di ordine del giorno, in stretta consultazione con la presidenza dell'Unione e con gli Stati membri, attraverso i rispettivi punti di contatto.

3. Il progetto di ordine del giorno viene comunicato prima della riunione ai punti di contatto, i quali possono chiedere di apportarvi modifiche o di inserire altri argomenti.

4. Al termine di ciascuna riunione la Commissione stila un resoconto che viene comunicato ai punti di contatto, affinché possano formulare i loro commenti. Il resoconto viene adottato formalmente dai punti di contatto nella riunione successiva. A prescindere dalla possibilità di trasmettere preventivamente il progetto di resoconto, i punti di contatto comunicano agli altri membri della rete nel loro Stato membro la versione definitiva.

TITOLO III

INFORMAZIONI DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA RETE E SISTEMA D'INFORMAZIONE DESTINATO AL PUBBLICO*Articolo 13***Contenuto delle informazioni diffuse all'interno della rete giudiziaria europea**

1. I membri della rete devono avere accesso in permanenza alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Queste informazioni saranno disponibili in particolare sul sistema elettronico per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. I punti di contatto si adoperano per mettere a disposizione dei loro omologhi negli altri Stati membri, in particolare mediante il sistema elettronico per lo scambio di informazioni, qualsiasi altra informazione necessaria per il corretto adempimento delle loro funzioni.

*Articolo 14***Sistema di informazione destinato al pubblico**

1. La rete predispone un sistema di informazione destinato al pubblico nei settori di sua competenza, della cui gestione è responsabile la Commissione.

2. Il sistema, e in particolare le schede pratiche che esso comporta, verranno predisposti gradualmente, in stretta colla-

borazione tra la Commissione e gli Stati membri e conformemente al secondo paragrafo dell'articolo 17.

3. La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico, in particolare allestendo un sito della rete sul proprio sito nello world-wide-web, le informazioni seguenti:

- a) gli atti comunitari vigenti o in preparazione, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
- b) le misure nazionali volte a dare attuazione, sul piano interno, agli strumenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- c) gli strumenti internazionali in vigore, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a cui gli Stati membri partecipano nonché le dichiarazioni e riserve formulate nel quadro di questi strumenti;
- d) i principali elementi della giurisprudenza comunitaria e di quella degli Stati membri;
- e) informazioni sintetiche ma precise in merito all'ordinamento giuridico e giudiziario degli Stati membri, mediante le schede pratiche di cui all'articolo 15.

4. Per quel che riguarda l'accesso all'informazione di cui alle lettere a) - e) del paragrafo precedente, il sito della rete potrà creare collegamenti verso i siti sui quali si trovano le informazioni originali.

5. Allo stesso modo, il sito agevolerà l'accesso alle iniziative di informazione del pubblico già esistenti o in preparazione in settori collaterali, nonché a siti contenenti informazioni sui sistemi giurisdizionali degli Stati membri.

*Articolo 15***Schede pratiche**

1. I punti di contatto di ciascuno Stato membro preparano progressivamente schede pratiche per i rispettivi Stati membri.

2. Le schede vengono preparate in via prioritaria su questioni relative all'accesso alla giustizia negli Stati membri, e comprendono segnatamente informazioni relative alle modalità per adire gli organi giurisdizionali e all'assistenza processuale, indipendentemente dai lavori già realizzati nel quadro di altre iniziative comunitarie, di cui la rete tiene massimo conto.

3. Progressivamente verranno messe a disposizione schede almeno sui temi seguenti:

- a) ordinamento giuridico e giudiziario degli Stati membri;
- b) modalità per adire gli organi giurisdizionali, in particolare con riferimento alle procedure per casi di minore rilevanza;

- c) condizioni e modalità d'accesso all'assistenza processuale, comprese descrizioni dei compiti delle organizzazioni non governative che operano nel settore, tenendo conto dei lavori già condotti nel quadro del Dialogo coi cittadini;
- d) norme nazionali in materia di notifica e comunicazione degli atti;
- e) possibilità di ricorso;
- f) norme per l'esecuzione delle sentenze giudiziarie in un altro Stato membro;
- g) possibilità di ottenere misure conservative, in particolare per quel che riguarda il sequestro dei beni di una persona per l'esecuzione di una sentenza;
- h) possibilità di comporre vertenze con metodi alternativi, e indicazione dei centri nazionali d'informazione e di assistenza della rete europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;
- i) organizzazioni e funzionamento delle professioni legali.
4. La Commissione fornirà informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto e delle procedure comunitari.
5. Le schede pratiche, preparate in conformità dei paragrafi precedenti, vengono comunicate:
- a) alla Commissione, che provvede a inserirle nell'apposito sito della rete destinato al pubblico e a tradurle nelle altre lingue ufficiali della Comunità,
- b) ai punti di contatto, che si incaricano di dar loro la massima diffusione nei rispettivi Stati membri.
6. Le schede pratiche vengono aggiornate regolarmente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16.

Articolo 16

Elaborazione e aggiornamento delle informazioni disponibili

- Tutte le informazioni diffuse all'interno della rete e al pubblico, conformemente agli articoli 13-15, vengono costantemente attualizzate.
- A tale scopo, i punti di contatto forniscono le informazioni necessarie per alimentare e far funzionare il sistema, verificano l'esattezza di quelle che già figurano nel sistema stesso e comunicano senza indugio i necessari aggiornamenti alla Commissione, non appena un'informazione va modificata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Riesame

Entro un termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente decisione, stilata in base alle informazioni che i punti di contatto avranno preventivamente comunicato. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione.

La relazione esamina, tra le varie altre questioni pertinenti, quelle inerenti a un eventuale accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete, all'accesso delle professioni legali e alla possibilità di associarle ai lavori della rete, nonché alle forme di sinergia con la rete europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi.

Articolo 18

Predisposizione degli elementi di base della rete e del sistema di informazione

- Entro un termine massimo di sei mesi prima che la presente decisione venga messa in applicazione, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.
- Prima che la presente decisione venga messa in applicazione e di concerto con i punti di contatto, la Commissione predispose un sito per installare il sistema di informazione destinato al pubblico.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è d'applicazione nove mesi dopo il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è destinata agli Stati membri.